

Determina N. 262 del 29/04/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Università degli studi di Pavia, con nota del 20 marzo 2024, prot. ASST n. 20089, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Tommaso Tedesco, medico iscritto alla scuola di specializzazione in medicina legale, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Medicina legale e la SS Medicina legale del polo ospedaliero;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Tommaso Tedesco presso le suddette strutture;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri

titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Medicina legale e il dirigente responsabile della SS Medicina legale del polo ospedaliero hanno confermato la volontà di garantire al dott. Tommaso Tedesco la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Pavia per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in medicina legale;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Pavia la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Tommaso Tedesco di attività formativa professionalizzante presso la SC Medicina legale e la SS Medicina legale del polo ospedaliero, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina legale del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON
INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
MEDICINA LEGALE PER LAUREATI MEDICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PAVIA.**

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in persona del prof. Luca Morini nato a Broni il 17/10/1978, Direttore della Scuola di specializzazione in medicina legale, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, in persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS, 1;

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- l'articolo 20 del d.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere

effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto

accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- gli articoli 34 e ss. del d.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici

specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I.

n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento

delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati

dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43

del medesimo decreto legislativo;

- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di

Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le

single strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

-tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa

professionalizzante e ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie

italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico

in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate

convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti

norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e

contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

- la SC Medicina legale dell'ASST costituisce struttura della rete formativa della Scuola di specializzazione in medicina legale di altro Ateneo;

- il Direttore della Scuola di specializzazione in medicina legale, con propria disposizione d'urgenza, ha valutato l'istanza presentata dal dott. Tommaso

Tedesco e ha autorizzato lo svolgimento del periodo di stage formativo presso

l'ASST sulla base degli obiettivi formativi come meglio precisati al successivo art.

5.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in medicina legale il dott. Tedesco

Tommaso, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], codice fiscale

[REDACTED].

Art. 3 – Durata dello stage

Il periodo di stage si svolge dal 1.5.2024 al 31.07.2024 o a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature afferenti alla SC Medicina legale e alla SS Medicina legale e del polo ospedaliero, con orario di da concordare con i direttori/responsabili.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- acquisizione delle capacità di gestione medico-legale delle situazioni psico-

fisiche determinanti invalidità civile o svantaggio sociale, al fine del corretto

accertamento della capacità lavorativa residua e della relativa autonomia

individuale del cittadino;

- acquisizione degli strumenti legislativi e giurisprudenziali utili per l'appropriata

conoscenza dell'organizzazione statale e ospedaliera (strutture e meccanismi

legislativi, amministrativi, giudiziari), nonché dei fondamenti di diritto

costituzionale, privato, del lavoro e processuale civile e penale;

- acquisizione degli elementi di orientamento e applicativi in tema di diritto

pubblico;

- riconoscimento e definizione delle problematiche generali di interesse medico

legale secondo termini metodologicamente corretti, con particolare riferimento

al nesso di causalità materiale, alla correlazione cronologica dei diversi eventi,

alla precisazione dei mezzi e delle modalità di produzione dell'evento, al

significato e alla prevalenza relativa dei comportamenti umani e tecnico-

sanitari nella produzione di eventi giuridicamente e amministrativamente

significativi.

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata

all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di

specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dott. Zeno De Battisti, direttore della

SC Medicina legale e sotto la guida del dott. Matteo Marchesi dirigente

responsabile della Medicina legale e del polo ospedaliero indicati come tutor

dall'ASST.

Il Prof. Luca Morini è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso la SC Medicina legale e la SS Medicina legale e del polo ospedaliero è affidato ai tutor i quali provvedono a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i

rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università (nome ed email saranno forniti insieme alla classificazione) le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 109, 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e, per il tramite del Direttore della scuola, a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto, la formazione generale di radioprotezione, i vincoli di dose e il nominativo dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'Università; - in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni

dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 13 – Mensa

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista dal regolamento aziendale e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dal regolamento aziendale.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione.

L'Università e l'ASST nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, ciascuna per le rispettive competenze, riconoscono di agire in qualità di titolari

autonomi del trattamento e si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali applicabile.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna parte richiama la propria informativa consultabile sul sito internet istituzionale. L'informativa dell'Università degli studi di Pavia è consultabile nella sezione privacy del sito istituzionale <http://privacy.unipv.it/>. L'informativa dell'ASST è consultabile sul sito <http://www.asst-pg23.it/component/trasparenza/11>.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le

istruzioni impartite dalla stessa ASST.

ART. 15 – Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi 3, dal 01/05/2024 al 31/07/2024.

La presente convenzione potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

ART. 16 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 17 - Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.

Art. 18 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 19 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Pavia.

Per l'Università degli studi di Pavia

Il Direttore della Scuola di specializzazione in medicina legale

Prof. Luca Morini

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore generale

Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 286/24)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/04/2024

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
